

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**

DECRETO 17 aprile 2013.

Disposizioni in materia di rilascio del documento comprovante la qualificazione per l'esercizio dell'attività professionale di autotrasporto di persone e cose, denominata qualificazione CQC.

**IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER I TRASPORTI LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI**

Vista la direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003, concernente la qualificazione iniziale e la formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri;

Visto il Capo II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, come modificato dal decreto legislativo 22 dicembre 2008, n. 214, che ha recepito la direttiva 2003/59/CE;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Nuovo Codice della strada»;

Visto in particolare l'art. 115, comma 1, del predetto decreto legislativo, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, recante «Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida»;

Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2, recante «Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 18 aprile 2011, n. 59 e 21 novembre 2005, n. 286, nonché attuazione della direttiva 2011/94/UE recante modifiche della direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada», ed in particolare gli articoli 311 e 312, nonché l'appendice I al titolo IV;

Visto il proprio decreto 22 ottobre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 novembre 2010, n. 258, recante «Nuove disposizioni in materia di rilascio della carta di qualificazione del conducente»;

Considerata l'esigenza di modificare le disposizioni del predetto decreto direttoriale 22 ottobre 2010, al fine di coordinarne la disciplina con le nuove disposizioni del citato decreto legislativo n. 286 del 2005, come modificato dal Capo II del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2;

Ritenuto quindi opportuno ridefinire la disciplina in materia di rilascio del documento comprovante la qualificazione per l'esercizio dell'attività professionale di autotrasporto di persone e cose, denominata qualificazione CQC in un unico organico provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

Obbligo di possesso della carta di qualificazione del conducente

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività professionale di autotrasporto nell'ambito dei Paesi dell'Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo è fatto obbligo di possedere la qualificazione di cui all'art. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 2005, e successive modificazioni, di seguito definita qualificazione CQC, dal:

- a) 10 settembre 2008, se trattasi di trasporto di persone;
- b) 10 settembre 2009, se trattasi di trasporto di cose.

2. La qualificazione CQC si consegue a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale, di cui all'art. 18 del decreto legislativo n. 286 del 2005, e successive modificazioni ed integrazioni, e superamento del relativo esame, di cui all'art. 19, comma 1, del predetto decreto legislativo, ovvero per documentazione ed in esenzione da esame, ai sensi dell'art. 17 del più volte citato decreto legislativo e dell'art. 3 del presente decreto. La qualificazione CQC è rinnovata nella validità a seguito della frequenza di un corso di formazione periodica, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo n. 286 del 2005, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Il possesso della qualificazione CQC o il rinnovo di validità della stessa è comprovato:

- a) per i titolari di patente di guida italiana di categoria presupposta dalla qualificazione stessa, dall'apposizione del codice unionale armonizzato «95», ai sensi dell'art. 22, commi da 1 a 3, del decreto legislativo n. 286 del 2005 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) per i titolari di patente di guida di categoria presupposta dalla qualificazione stessa, rilasciata da uno Stato estero, dal documento carta di qualificazione del conducente formato card, ai sensi dell'art. 22, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 286 del 2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Fermo restando il limite anagrafico di cui all'art. 115, comma 1, lettera e), punto 4, la qualificazione CQC per il trasporto di persone ricomprende in sé il certificato di abilitazione professionale di tipo KB e quello di tipo KA, limitatamente alle categorie di motocicli alla cui guida abilita la patente posseduta.

Art. 2.

Dati riportati sulla carta di qualificazione del conducente

1. Sul documento di cui all'art. 1, comma 3, lettera b), sono riportati i seguenti dati, numerati come segue:

- 1. nome del titolare;
- 2. cognome del titolare
- 3. data e luogo di nascita del titolare;
- 4. a) data di rilascio;



b) data di scadenza del documento: nel caso in cui il titolare sia in possesso sia dell'abilitazione per il trasporto di persone che per il trasporto di cose, tale data deve essere riferita all'abilitazione che scade prima;

c) denominazione dell'autorità che ha rilasciato la carta di qualificazione del conducente;

5. a) numero della patente di guida posseduta;

b) numero della carta di qualificazione del conducente,

6. fotografia del titolare;

7. firma del titolare;

9. pagina 1: categoria della patente di guida presupposta dalla qualificazione CQC;

10. in corrispondenza di ciascuna categoria di patente presupposta dalla qualificazione CQC, il codice unionale «95» seguito dalla data di scadenza di validità della qualificazione iniziale o della formazione periodica.

Art. 3.

Rilascio della qualificazione CQC per documentazione

1. Il documento comprovante la qualificazione CQC è rilasciato, per documentazione ed in esenzione da esame ai sensi dell'art. 1, comma 2, secondo le modalità di cui al comma 3 dello stesso articolo, ai titolari di patente di guida:

a) di categoria D o DE e di CAP di tipo KD, rilasciati in Italia non oltre la data del 9 settembre 2008;

b) di categoria C o CE, rilasciata in Italia non oltre la data del 9 settembre 2009;

c) di categoria D1, D, DIE o DE o di categoria C1, C, CIE o CE, rilasciata da uno Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, non oltre rispettivamente le date del 9 settembre 2008 e del 9 settembre 2009, a condizione che i titolari abbiano residenza normale in Italia;

d) equivalente ad una delle seguenti categorie D1, D, DIE o DE o delle categorie C1, C, CIE o CE, rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, non oltre rispettivamente le date del 9 settembre 2008 e del 9 settembre 2009, a condizione che i titolari siano dipendenti con la qualifica di autista da un'impresa avente sede in Italia.

2. La qualificazione CQC, rilasciata ai sensi del presente articolo, è valida fino al 9 settembre 2013 per il trasporto di persone e al 9 settembre 2014 per quello di cose: oltre le predette date non può più essere richiesto il documento comprovante la qualificazione CQC ai sensi del comma 1.

Art. 4.

Rinnovo di validità della qualificazione CQC

1. Il rinnovo di validità della qualificazione CQC è comprovato, con le modalità di cui all'art. 1, comma 3, dall'Ufficio periferico del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici compe-

tente territorialmente in ragione del luogo ove ha sede il soggetto che ha erogato il corso di formazione periodica e che ne rilascia il relativo attestato di frequenza.

2. L'elenco dei partecipanti che hanno conseguito la formazione periodica è comunicato, con le modalità che saranno definite dalla Direzione generale per la motorizzazione, all'Ufficio di cui al comma 1, entro due giorni lavorativi dal termine del relativo corso.

3. L'Ufficio procede, entro sette giorni lavorativi dalla ricezione dell'elenco, all'emissione:

a) nel caso di titolari di patente di guida italiana, di un duplicato della patente posseduta sul quale, in corrispondenza di ogni categoria di patente presupposta dalla qualificazione CQC, è annotato il codice unionale armonizzato 95 seguito dalla nuova data di scadenza di validità della formazione periodica;

b) nel caso di titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato estero, di un duplicato del documento carta di qualificazione del conducente formato card sul retro del quale, nella colonna 10 ed in corrispondenza di ogni categoria di patente presupposta dalla qualificazione CQC, è annotato il codice unionale armonizzato 95 seguito dalla nuova data di scadenza di validità della formazione periodica.

Art. 5.

Duplicato della documento comprovante la qualificazione CQC

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 4, gli Uffici periferici del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici procedono, su richiesta dell'interessato, all'emissione di un duplicato dei documenti di cui all'art. 1, comma 3, comprovanti la qualificazione CQC, nei casi di deterioramento, distruzione, smarrimento o furto degli stessi. A tal fine verificano previamente la validità della qualificazione CQC e della patente dalla stessa presupposta.

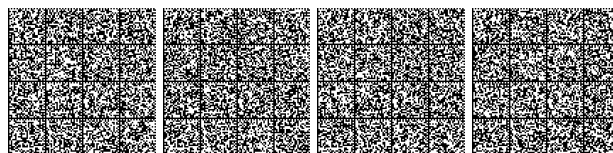
2. Deve procedersi inoltre all'emissione di un duplicato del documento carta di qualificazione del conducente formato card ogni volta che il numero della patente presupposta, riportato sullo stesso documento, sia modificato.

Art. 6.

Disposizioni transitorie e finali

1. Nelle more della predisposizione delle procedure informatiche, utili all'acquisizione dell'elenco dei nominativi degli allievi di cui all'art. 4, comma 2, l'attestato di frequenza di un corso di formazione periodica è esibito dal titolare all'Ufficio periferico del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici territorialmente competente, che lo acquisisce agli atti, in sede di richiesta del duplicato del documento comprovante il rinnovo di validità della qualificazione CQC.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il Decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti terrestri 22 ottobre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 novembre 2010, n. 258, recante disposizioni in materia di «Nuove disposizioni in materia di rilascio della carta di qualificazione del conducente».



Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 17 aprile 2013

Il capo del dipartimento: FUMERO

13A03806

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DIRETTIVA 14 marzo 2013.

Indirizzo e coordinamento tecnico in materia di operazioni di verifica di distributori di carburante associati ad apparecchiature ausiliarie, di semplificazione e di armonizzazione tecnica alla normativa comunitaria.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 117, comma 2, lettera *r*), della Costituzione che attribuisce allo Stato la legislazione esclusiva in materia di pesi e misure;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 4, con il quale è conservato allo Stato il potere di indirizzo e coordinamento relativamente alle funzioni e ai compiti conferiti;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articoli 20 e 50, che conferisce funzioni e compiti degli uffici metrici provinciali alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che all'art. 1 dispone che il suddetto conferimento comprende anche le funzioni di organizzazione e le attività connesse e strumentali all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 6 dicembre 1999, concernente l'individuazione dei beni e delle risorse degli uffici metrici provinciali da trasferire alle camere di commercio a decorrere dal 1° gennaio 2000;

Visto il decreto legislativo 5 settembre 2000, n. 256, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;

Visto il decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti, tra l'altro, il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 143, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana concernenti il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;

Visto la legge regionale 20 maggio 2002, n. 7, concernente il riordino dei servizi camerali della Valle d'Aosta e che istituisce la Camera valdostana delle imprese e delle professioni - *Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales*;

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2003, n. 167 che reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Sardegna concernenti il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;

Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, recante la riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'art. 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento sul servizio metrico approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 25 settembre 1989 recante disposizioni sulle modalità di legalizzazione dei dispositivi e delle apparecchiature incorporate o associate a strumenti di misura, nonché alcune modifiche metrologicamente irrilevanti;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 marzo 2000, n. 182, concernente il regolamento recante modifica e integrazione della disciplina di verifica periodica degli strumenti metrici in materia di commercio e di camere di commercio ed in particolare l'art. 4 che tratta la verifica periodica eseguita da laboratori autorizzati dalle camere di commercio;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 10 dicembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 15 febbraio 2002, concernente le condizioni e modalità di riconoscimento dell'idoneità dei laboratori all'esecuzione della verifica periodica degli strumenti di misura;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2007 n. 22, di attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura e la necessità di adeguare alla stessa l'uso e la messa in servizio dei distributori di carburante e delle apparecchiature ausiliarie ad essi associate;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 gennaio 2011, n. 32, recante regolamento concernente i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui sistemi per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22;

Vista la circolare 17 settembre 1997, n. 62 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Direzione generale per l'armonizzazione e la tutela del mercato, Divisione V - Ufficio Centrale Metrico riguardante gli strumenti di misura elettronici - Ammissione a verifica metrica e verifica;

